



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 33 / 21/02/2019

OGGETTO: NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE PODISTICA TERRE DI SIENA ULTRAMARATHON

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 8 del 27/05/2014 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizi Polizia Municipale;

VISTA la domanda presentata dal Presidente del "Comitato Territoriale Uisp di Siena" prot. 501 del 09.01.2019 con la quale chiede l'autorizzazione ad effettuare la manifestazione podistica in oggetto descritta, nel giorno 24 Febbraio 2019, con partenza alle ore 09.00 dal Centro Storico cittadino e transito nelle seguenti strade: Piazza del duomo, Via San Giovanni, Piazzale Martiri Montemaggio, Via dei Fossi, Via Garibaldi fino al bivio con la S.P. 127, Bivio di Pietrafitta, strada Comunale di Pietrafitta, strada provinciale n. 1 con direzione s.p. 36 Colle di Val D'elsa

CONSIDERATO che questa manifestazione oltre ad interessare alcuni tratti di strada appartenenti ad altri Enti, impegnerà alcune strade del territorio comunale e in particolare il centro abitato di San Gimignano e la strada comunale di Pietrafitta,

PRESO ATTO delle modalità con le quali si svolgono le gare interne alla manifestazione, deliberate con atto della Giunta Comunale alla quale si rimanda

RITENUTO OPPORTUNO a tutela della pubblica incolumità sia dei partecipanti alla gara, che degli altri utenti della strada, provvedere a dettare norme particolari in materia di circolazione veicolare sulle strade interessate alla manifestazione,

VISTO il provvedimento con il quale l'Amministrazione Provinciale di Siena ha autorizzato lo svolgimento della manifestazione sopra descritta,

PRESO ATTO del contenuto dell'Ordinanza del Prefetto della Provincia di Siena fascicolo n 4351 del 12/02/2019 con la quale si dispone la sospensione temporanea del traffico veicolare per il tempo strettamente necessario al passaggio dei maratoneti nelle strade provinciali e regionali, indicando che è spettanza dei comuni interessati l'adozione dei provvedimenti necessari al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza e garantire il regolare svolgimento della manifestazione in questione, nel territorio di propria competenza .

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000,

VISTI gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.

ORDINA

per i motivi in narrativa esposti il giorno 24 Febbraio 2019 dalle ore 08.00 alle ore 10.00 e comunque fino a che i preposti al controllo del presente atto riterranno opportuno mantenere, oltre a quanto già previsto e disciplinato dagli enti proprietari di tratti di strada non comunali interessati alla manifestazione, saranno in vigore le seguenti disposizioni:

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE NEI TRATTI DI STRADA INTERESSATI DALLA MANIFESTAZIONE PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO AL PASSAGGIO DEI CORRIDORI PARTECIPANTI:

le vie interessate dalla corsa sono le seguenti Piazza del Duomo, Via San Giovanni, Piazzale Martiri Montemaggio, Via dei Fossi, Via Garibaldi fino al bivio con la S.P. 127, Bivio di Pietrafitta, strada Comunale di Pietrafitta, strada provinciale n. 1 con direzione Colle di Val D'elsa S.P. 36,

Gli agenti preposti al rispetto della presente ordinanza potranno consentire la riapertura del transito qualora lo riterranno opportuno, accertato l'inesistenza di pericoli per qualsiasi utente della strada.

Resta inteso che la circolazione veicolare potrà essere momentaneamente sospesa su tutte le strade interessate dalla manifestazione allorchè tale misura serva a tutelare il normale svolgimento della corsa e la sicurezza per circolazione veicolare .

Dovrà essere sempre garantito il transito ai mezzi di soccorso

L'U.T.C. è incaricato della collocazione della rispettiva segnaletica, e la rimessa in pristino delle strutture eventualmente rimosse.

Spetterà a chi di dovere e per quanto di competenza controllare quanto disposto con il presente provvedimento. Il Comando Polizia Municipale, qualora si renda necessario potrà modificare ed integrare le norme di cui sopra. Eventuali modifiche saranno comunque parte integrante della presente Ordinanza, ancorchè non citate.

E' onere della Organizzazione rendere edotti gli abitanti del tratto interessato mediante idonea pubblicità delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, oltre a quanto previsto dalla ordinaria informazione agli utenti prevista dal Codice della Strada , di spettanza di questo Ente.

L'Amministrazione Comunale non si riterrà responsabile per eventuali danni a persone o cose che potrebbero verificarsi a causa dello svolgimento della manifestazione in oggetto. Gli organizzatori e i partecipanti dovranno osservare le prescrizioni impartite dagli enti proprietari delle strade ove cui si svolge la manifestazione e le disposizioni previste, in particolare:

Prov. Min. Infrastrutture e trasporti del 27/11/2002 e s.m.i.

circ. Min.Interno n. 300/A/1/43384/116/1 del 17/06/2003 e s.m.i.

DISPONE

- Che copia del provvedimento sia notificato all'organizzatore della manifestazione;
- Che sia adeguatamente pubblicizzato con la affissione all'albo pretori e nei luoghi pubblici;
- Che sia trasmesso alle forze dell'Ordine per la verifica del rispetto delle prescrizioni fissate.

AVVERTE

Che entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, secondo le modalità e i termini indicati negli artt. 40 segg. del codice del processo amministrativo, di

cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104; al Ministero dei LL.PP. in merito all'apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n° 495/92; entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento: al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199. Responsabile del Procedimento è il V.C. Biuzzi Carlo

Lì, 21/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SALVADORI EDI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)